

medesima far scaricare li cannoni carichi a palla subito dopo che avrà gettata l'ancora a fondo; statuendo, che tale discarico seguire dovrà impreteribilmente alla presenza del guardiano di sanità, che viene assegnato a bordo, qualora il bastimento sia soggetto a contumacia; ed essendo poi in libera pratica, la suddetta precauzione dovrà effettuarsi alla presenza di un uomo del ces. reg. ufficio capitaneale del porto.

E siccome ben di sovente è accaduto, che alcuno de' capitani, tanto esteri che paesani, siasi fatto lecito di fare de' colpi di cannone ad ora tarda e di notte, cagionando inquietudine e disturbo agli abitanti della città; viene quindi proibito a cadauno lo sparare colpi di cannone in questa rada, dopo suonata l'Avemaria, statuendo la pena di fmi. 50, da essere irremissibilmente pagata a questa cassa di sanità da quelli che si ardissero contravvenire a tale Nostra ordinanza.

Finalmente resta generalmente proibito lo sparo di cannoni carichi a palla, tanto di giorno quanto di notte, verso la città o verso la costiera, e li contrafacienti segua o non segua danno per la loro trasgressione, verranno tutti gastigati con pene ad arbitrio proporzionate alle circostanze del caso, senza ammettere qualsivoglia scusa.

*Trieste, il dì 25 maggio 1779.*